



SEDUTA DEL 30/09/2013

N. 37

OGGETTO: Ricognizione partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 14 comma 32 D.L. n. 78/2010 e sue modificazioni ed integrazioni e art. 4 D.L. 95/2012 e sue modificazioni ed integrazioni.

L'anno duemilatredici, addì trenta del mese di settembre, alle ore 17:30, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria – seduta pubblica di l^ convocazione.

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	Armanino Mauro	Х			12)	La Cava Fabio		* X	
2)	Bacchella Laura	Х			13)	Landò Flavio	X		
3)	Barbieri Luigi	Х			14)	Massari Federico	X	·	
4)	Bardazzi Annarita	Х			15)	Mondello Gabriella	Х		
5)	Brizzolara Gabriella		Х		16)	Mordini Alfredo	Х		
6)	Caveri Mauro	Х			17)	Nucera Santo	Х		***************************************
7)	Cesaris Valeria	Х		-	18)	Pinasco Luigi	Х		
8)	Chiappara Massimo	Х			19)	Pittau Aurora	Х		
9)	Cignatta Patrizia	Х			20)	Stefani Guido	Х	***************************************	
10)	Daneri Marco Luigi	Х			21)	Vaccarezza Giuliano	Х		
11)	Dasso Lorenzo	Х			Presenti n. 19 Assenti n. 2				

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Giuliano Vaccarezza.

E' presente l'Assessore esterno Rag. Raffaele Manca.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Orlando.

Si dà atto del rientro in aula del Cons. Dasso (ore 18:24) - Presenti n. 19



<u>Su</u> relazione del Sindaco Giuliano Vaccarezza ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Richiamato l'articolo 14 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito in legge con l'art. 1 della L. 30-7-2010 n. 122 che ha sancito:

- il divieto a costituire nuove società partecipate:
- la messa in liquidazione entro il termine del 31 dicembre 2012 delle società già costituite alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni.

Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

- a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- b) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

Detta disposizione non si applica alle società con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.

Richiamati ancora:

- l'art. 16 comma 27 del D.L. 138/2011, che ne ha modificato i termini ultimi di adempimento di cui al precedente art. 14 c. 32 D.L. 78/2010:
- il comma 11 bis dell'articolo 29 del D.L. 29 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 febbraio 2012 n. 14 (cosiddetto "Decreto milleproroghe") che ha definitivamente prorogato al 30/09/2013 il termine ultimo per applicare il divieto per i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti di costituire nuove società partecipate originariamente previsto, mantenendo invece fermo il termine del 31/12/2013 per i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti che impone ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti:

<u>Richiamato</u> inoltre l'art. 4 del D.L. 95/2012 e sue modificazioni ed integrazioni, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, che all'art. 4 impone tra l'altro:

- 1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 1 D.L. 165/2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:
- a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;
- b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del D.L 95/2012 ed alla contestuale assegnazione del

servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllarite.

2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° luglio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica.
- omissis-

<u>Dato atto</u> che il Comune di Lavagna rientra tra le amministrazioni pubbliche annoverate all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 ed è pertanto tenuto ad osservare la sopra citata disciplina operando come primo passo una ricognizione sulle società di cui possiede quote;

Rilevato che tra le partecipazioni societarie occorre distinguere tra:

- Società costituite o partecipate per la gestione di servizi pubblici locali, altrimenti detti "servizi di interesse generali"
- Società strumentali di cui all'art. 13 del D.L.223/2006 convertito in L.248/2006;
- Altre società partecipate;

<u>Rilevato</u> che le norme riguardanti la razionalizzazione delle partecipazioni societarie si riferiscono esclusivamente alle forme societarie, con esclusione quindi di associazioni e fondazioni disciplinate dagli art. 14 e seguenti del codice civile, se non limitatamente al divieto di cui al comma 6 dell'art. 4 del D.L. 95/2012 di acquisizione a titolo oneroso di servizi di qualsiasi tipo, se non con procedure previste dalle normative nazionali in attuazione di quelle comunitarie;

<u>Richiamati</u> gli orientamenti della Corte dei Conti in tema di valutazione della coerenza delle partecipazioni societarie con le finalità istituzionali;

Richiamata la relazione del Direttore Generale Avv. Concetta Orlando ad oggetto "Le partecipazioni degli enti locali alle società e la razionalizzazione prevista dall'art.3 commi 27 e seguenti della L.244/2007 alla luce del recente decreto 78/2010 convertito in L.122/2010", acquisita agli atti della Delibera Consiglio Comunale n. 63/2010, dando atto che successivamente sono intervenute nuove norme sia in tema di partecipazione societaria che in materia di servizi pubblici locali, contribuendo a creare un contesto normativo piuttosto complesso tale da portare il governo a studiare un disegno del decreto legge di riordino normativo come apparso sulla stampa specializzata;

Richiamata la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 14/12/2010 con la quale si operava una ricognizione delle società partecipate ex art. 3 commi 27-33 Legge 244/2007 (finanziaria 2008) così come modificati dalla L. 69/2009 e dalla L. 122/2010, ed a mezzo della quale si identificavano le seguenti società, la cui partecipazione del Comune di Lavagna è resa pubblica ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera b) e commi 2 e 3 D.Lgsl. 33/2012 (c.d. decreto trasparenza):

	CODICE FISCALE SOCIETÀ PERTECIPATA	RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE	LOCALIZZAZION E	FORMA GIURIDICA DELL'ENTE	QUOTA % PART.NE DIRETTA	ATTIVITA'	DATA COSTIT.NE	CAPITALE SOCIALE	NUMEROC RAPPR TI ENTE	NOME E COMPENSO AMBUR
	1037400999	Promoprovincia Genova S.R.L.	Via Agostino Soracco 7 - San Colombano Certenoli (GE)	Società a Responsabili tà Limitata	0,12 %	Promozione turistica	30/06/1996	46.000,00	0	The manual of the second
	00788820108	A.T.P. Azienda Trasporti Provinciali S.P.A.	Via Conturli 53 - Carasco (GE)	Società Per Azioni	4,05 %	Pubblici trasporti	26/01/1976	3.431.000,00	0	-
	01323860997	Fondazione Regionale Investimenti Sociali	Via De Gasperi, 48/D - Casarza Ligure (GE)	Associazioni e Fondazioni	8,40 %	Servizi sociali	25/07/2002	297.000	0	•
	01100710993	Idrotigullio SPA	P.zza NS dell'Orto 1 - Chiavari (GE)	Società Per Azioni	10,00 %	Gestione servizio idrico integrato	29/10/1997	979.000,00	1	Sig. Torchio Gino - €. 6.000,00
The second secon	95940993	LAVAGNA SVILUPPO s.c.r.l.	piazzale Guglielmo Bianchi Lavagna (GE)	Società Consortile	90,06 %	Promoz.turistica e formazione	20/05/1997	10.200,00	3	Sig. Alessio Chiappe - €. 18.000,00 + Sig.ra Silvia Vago - €. 3.000,00 + Dott. Nicola Visconti - €. 3.000,00 *

^{*} Il Dott. Nicola Visconti è nominato dal Sindaco del Comune di Lavagna su designazione operata da altro Socio di natura privata. Il compenso segnalato è stato oggetto di rinuncia formale da parte di detto rappresentante per il mandato amministrativo in corso.

<u>Dato atto</u> che la percentuale di partecipazione societaria del Comune di Lavagna alla società Lavagna Sviluppo s.c.r.l. è variata rispetto alla precedente ricognizione per effetto delle cessione quote intervenute nel frattempo;

<u>Rilevato</u> che le seguenti partecipazioni del Comune di Lavagna riguardano servizi pubblici locali:

1. ATP Azienda Trasporti Provinciali SpA (a capitale interamente pubblico)

Oggetto sociale (sintesi): gestione di tutte le attività riconducibili ai servizi di trasporto locale;

Capitale sociale: euro 3.431.000,00 suddivisi in azioni.

Quota del Comune di Lavagna 4,05% importo 139.087,80.

La società svolge un servizio pubblico d'interesse generale, il cui modello gestionale è disciplinato dal D.lgsl.422/1997 e, in parte dall'articolo 34 comma 20 e 22 del D.L. 179/2012, nonché da parte della legge regionale della Liguria n. 31/1998 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono l'affidamento mediante gara da parte delle Province e del Comune di Genova per i rispettivi bacini di traffico e una limitata sopravvivenza transitoria delle gestioni affidate senza gara. Pertanto, tale società non opera in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 3 comma 27 della L. 244/2007, ma coerentemente con la disciplina del trasporto pubblico locale sopra citata, con la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nonché secondo la disciplina regionale, dovrà essere affidato mediante gara.

2. Idro -Tigullio SpA (società a capitale misto: privato 66,55% e pubblico33,45%)

Oggetto sociale (sintesi): gestione dei servizi idrici integrati (acquedotto,fognaturi depurazione) per conto dell'ATO.

Capitale sociale: euro 979.000,00 in azioni;

Quota del Comune di Lavagna 10% importo 55.000,00.

La società svolge un servizio pubblico d'interesse generale disciplinato dal D.gsl.152/2006 e, in parte dall'articolo 34 comma 20 e 22 del D.L. 179/2012, nonché da parte della legge regionale della Liguria n. 39/2008 (dichiarata parzialmente illegittima dalla sentenza della Corte Cost. n. 325/2010) e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono l'affidamento mediante gara da parte dell'Autorità d'Ambito Ottimale o da parte di soggetti che succederanno alle soppresse autorità d'ambito e una limitata sopravvivenza transitoria delle gestioni affidate senza gara. Pertanto, tale società non opera in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 3 comma 27 della L. 244/2007, ma coerentemente con la disciplina del servizio idrico integrato, sopra citata, con la disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica di cui all'art. 34 commi 20 e 22 del D.L. 179/2012, nonché secondo la disciplina regionale, dovrà essere affidato mediante gara.

Dato atto che il quadro di raccordo tra l'attività istituzionale del Comune e la sua partecipazione nella Lavagna Sviluppo Scrl è rappresentabile nei seguenti termini di sintesi:

3.Lavagna Sviluppo Scrl (Società consortile a prevalenza di capitale pubblico)

Oggetto sociale (sintesi): svolge attività di promozione turistica e di formazione professionale di tipo turistico-alberghiero.

Capitale sociale: euro 10.200,00

Quota del Comune di Lavagna 90,06% importo 9.186,12

Trattandosi di una società consortile, disciplinata dal combinato disposto degli articoli 2615 ter e 2602 del codice civile, mancano gli elementi caratteristici delle società (art.2247 del codice civile): non viene svolta attività d'impresa e non si mira a produrre utili da distribuire ai soci, svolgendo la società consortile gli scopi sociali indicati dall'articolo 2602 del codice civile e cioè la costituzione di una organizzazione comune tra più imprenditori per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Per quanto riguarda il mantenimento da parte del Comune delle partecipazioni viene sviluppato il seguente esame di coerenza tra l'oggetto sociale della sopra citata società e le finalità istituzionali del Comune, secondo quanto suggerito dalle varie sezioni della Corte dei Conti ed in particolare della Sezione del Veneto (parere n.5 in data 14/01/2009):

- La promozione turistica prevista nell'oggetto sociale della Lavagna Sviluppo Scrl è coerente con le funzioni previste nel bilancio comunale secondo la classificazione di cui al DPR194/1996 (Tit.01 Funz.07 Serv 01);
- La formazione professionale,dopo il D.lgsl.112/98 è ricompresa tra le competenze delle Regioni ,successivamente delegate alle Provincie con L.R.18/2009.Nonostante ciò il Comune di Lavagna ritiene strategico il mantenimento della formazione professionale turistico-alberghiera sul proprio territorio, stante la vocazione turistica della città e la stretta sinergia tra la formazione specialistica e lo sviluppo economico,ricompreso quest'ultimo tra le funzioni del bilancio comunale (Ti.01 Funz.11 Serv 05.)

Alla luce di quanto sopra con delibera Consiglio Comunale n. 63 del 14/12/2010 è stato ritenuto il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Lavagna all'interno della Lavagna Sviluppo Scrl è opportuno e coerente con le finalità perseguite dall'Ente,

Rilevato che la partecipazione del Comune di Lavagna alla Fondazione Regionale Investimenti Sociali Roberto Tassano non rileva ai fini della presente ricognizione in quanto le Fondazioni, disciplinate dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, non sono ricomprese nella razionalizzazioni societarie previste dalla L.244/2007 e dal D.I 78/2010 convertito nella L.122/2010, e dall'art. 4 D.L. 95/2012 e sue modificazioni ed integrazioni. Il mantenimento delle partecipazioni è, pertanto, consentito, se non limitatamente al divieto di affidamento diretto di servizi ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del D.L. 95/2012;

<u>Considerato</u>, in ultimo, che la partecipazione del Comune di Lavagna all'interno della Promoprovincia Genova Srl sta per concludersi in quanto tale società è stata posta in liquidazione dall'assemblea straordinaria in data 22/01/2008 e a breve dovrebbero essere concluse le procedure da parte del suo liquidatore dott. Sartore;

<u>Dato atto</u>, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore dei Servizi Finanziari di Staff, Ced e Tributi dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 30/09/2013;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff, Ced e Tributi dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 30/09/2013;

Rilevato che il Responsabile del Procedimento di cui alla presente deliberazione è la Dott.ssa Enrica Olivieri, Dirigente del Servizi Finanziari di Staff - Ced e Tributi, la quale ha curato l'istruttoria, con la collaborazione del geom. Marco Rabaioli - istruttore tecnico presso i Servizi Finanziari di Staff - Ced e Tributi ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07/08/1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Il Consiglio prende atto che la verbalizzazione degli interventi, svolta mediante sbobinatura da parte di una ditta incaricata dal Comune, verrà approvata in un prossimo Consiglio e quindi allegata successivamente al presente verbale.

Il Sindaco – Presidente pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 19 (assenti i Consiglieri Brizzolara e La Cava), votanti n. 13, astenuti n. 6 (Cons. Barbieri, Bardazzi, Chiappara, Landò, Mondello e Nucera), favorevoli n. 13

DELIBERA

1. di dare atto che le partecipazioni societarie del Comune di Lavagna sono quelle indicate nella delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 14/10/2010;

- di dare atto che il Comune di Lavagna non partecipa a società strumentali ai sensi del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006, nonchè dell'art. 4 commi se 3 D.L. 06 luglio 2012, n. 95, in quanto nessuna delle società individuate in premessa ne possiede i requisiti di classificazione ai sensi di legge;
- 3. di dare atto, per quanto attiene alle società:
 - 1. ATP Azienda Trasporti Provinciali SpA
 - 2. Idro Tigullio SpA

che esse sono costituite da vari comuni la cui popolazione complessiva supera i n. 30.000 abitanti e pertanto non risulta applicabile il vincolo della messa in liquidazione o cessione delle quote delle stesse entro la data del 30/09/2013 previsto dall'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito nella L.122/2010, pur dando atto che per le predette società sussistono gli obblighi di cui ai commi 20 e seguenti del D.L. 179/2012 a cura della Provincia di Genova, che dopo la soppressione dell'autorità d'ambito ottimale, è subentrata a quest'ultima per il servizio idrico e per i rifiuti ed è in ogni caso competente sull'affido del trasporto pubblico locale.

- 4. di dare atto che, per quanto attiene la partecipazione del Comune di Lavagna alla società Lavagna Sviluppo Scrl, risultando la stessa già costituita alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010, risalendo l'atto costitutivo al 20/05/1997, ai sensi del disposto di cui all'art. 14 comma 32 D.L. 78/2010 convertito nella L.122/2010, la stessa risulta godere dei requisiti di virtuosità ivi previsti, ovvero:
 - il bilancio societario, negli ultimi tre esercizi con riferimento alla data del 31/12/2012, risulta in attivo
 - non si rilevano riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio negli esercizi precedenti
 - non si rilevano perdite di bilancio in base alle quali il Comune di Lavagna sia stato gravato dall'obbligo di ripiano delle perdite medesime:
- 5. di trasmettere la presente delibera alla Provincia di Genova.

EO/fs

	ario Generale Orlando)
Pubblicata in data <u>©2 017. 2013</u> sul proprio sito inform della Legge n. 69/2009.	atico ai sensi dell'art. 32
I Messo C	omunale
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatio termini suindicati ed è divenuta esecutiva il 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.	o di questo Comune nei , ai sensi dell'art.
Lavagna,	
II Segretario (C. Orl	